



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

STATUTO

Come modificato con deliberazioni
C.C. n. 98 del 29/07/2005 – n. 102 del 4/8/2005
– n. 103 del 5/08/2005 e n. 98 del 25/11/2011 - esecutive ai sensi di legge
pubblicato nel B.U.R. della Regione Veneto
n. 13 del 31/01/2014.

Indice sistematico

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Comune di Castelfranco Veneto ente locale autonomo
- Art. 2 - Castelfranco Veneto, la castellana e i comuni vicini, la provincia, la regione
- Art. 3 - La comunità di Castelfranco Veneto
- Art. 4 - Sede del comune e segni distintivi
- Art. 5 - Circoscrizione territoriale amministrativa comunale
- Art. 6 - Potestà regolamentare
- Art. 7 - Albo pretorio

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 8 - Istituti e iniziative di partecipazione popolare

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 9 - Libere forme associative
- Art. 10 - Registro comunale delle associazioni e del volontariato
- Art. 11 - Concessione di strutture e servizi
- Art. 12 - Ruolo di istituzioni e organismi tradizionali
- Art. 13 - Organismi di partecipazione di frazione e di quartiere
- Art. 14 - Consultazioni
- Art. 15 - Interrogazioni, proposte e petizioni popolari
- Art. 16 - Istanze, richieste, domande
- Art. 17 - Referendum consultivo
- Art. 18 - Effetti del referendum consultivo
- Art. 19 - Altre forme di consultazione

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 20 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
- Art. 21 - Responsabilità del procedimento

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 22 - Pubblicità degli atti
- Art. 23 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 24 - Azione popolare

CAPO IV - INFORMAZIONE

- Art. 25 - Diritto di informazione

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

- Art. 26 - Istituzione
- Art. 27 - Attribuzioni
- Art. 28 - Nomina
- Art. 29 - Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 30 - Mezzi e indennità di funzione
- Art. 31 - Difensore civico pluricomunale

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

- Art. 32 - Organi del comune

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 33 - Ruolo del consiglio comunale
- Art. 34 - Elezione e durata del consiglio comunale
- Art. 35 - Responsabilità degli amministratori
- Art. 36 - Diritti poteri e doveri dei consiglieri comunali
- Art. 37 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 38 - Presidente del consiglio comunale
- Art. 39 - Prima seduta del consiglio comunale
- Art. 40 - Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 41 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
- Art. 42 - Commissioni consiliari

- Art. 43 - Commissioni comunali
- Art. 44 - Commissione pari opportunità
- Art. 45 - Commissioni consiliari speciali

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

- Art. 46 - Composizione della giunta comunale
- Art. 47 - Nomina della giunta
- Art. 48 - Competenze della giunta comunale
- Art. 49 - Funzionamento della giunta comunale
- Art. 50 - Anzianità degli assessori
- Art. 51 - Cessazione dalla carica di assessore

CAPO III - SINDACO

- Art. 52 - Elezione del sindaco
- Art. 53 - Competenze del sindaco
- Art. 54 - Vice sindaco e deleghe agli assessori
- Art. 55 - Dimissioni del sindaco

CAPO IV - MOZIONE DI SFIDUCIA

- Art. 56 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione di un assessore

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI

- Art. 57 - Principi generali
- Art. 58 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 59 - Dirigenza
- Art. 60 - Incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione
- Art. 61 - Funzione dei dirigenti
- Art. 62 - Verifica dei risultati
- Art. 63 - Segretario generale
- Art. 64 - Vice segretario generale
- Art. 65 - Direttore generale

TITOLO V - CONTROLLO FINANZIARIO ED ECONOMICO

- Art. 66 - Risorse economiche e finanziarie
- Art. 67 - Controllo di gestione
- Art. 68 - Tesoreria
- Art. 69 - Conferenza dei dirigenti

TITOLO VI - CONTROLLO INTERNO

- Art. 70 - Programmazione, bilanci e contabilità
- Art. 71 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti
- Art. 72 - Collegio dei revisori dei conti

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 73 - Servizi pubblici
- Art. 74 - Principi che regolano la costituzione e il funzionamento dei vari enti
- Art. 75 - Gestione in economia
- Art. 76 - Concessione a terzi
- Art. 77 - Istituzione
- Art. 78 - Funzionamento della istituzione
- Art. 79 - Aziende speciali
- Art. 80 - Società per azioni
- Art. 80-bis – Incompatibilità e ineleggibilità

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE TRA ENTI

- Art. 81 - Collaborazione con regione, provincia e altri comuni nell'azione di programmazione
- Art. 82 - Cooperazione nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi
- Art. 83 - Forme concrete di cooperazione con altri enti

Art. 84 - Accordi di programma

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Revisione dello statuto

Art. 86 - Entrata in vigore dello statuto

Art. 87 - Referendum consultivo

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comune di Castelfranco Veneto ente locale autonomo

1. Il comune di Castelfranco Veneto è ente locale autonomo, dotato, nell'ambito delle leggi generali della Repubblica, di autonomia statutaria e finanziaria.

2. Il comune, pertanto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, disciplinando l'uso del territorio e organizzando i servizi rispondenti ai bisogni della persona. Esso è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, che esercita mediante gli organi elettivi e burocratici, secondo le attribuzioni e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, dando alla sua azione i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla crescita culturale della popolazione predisponendo strutture scolastiche destinate alla formazione delle nuove generazioni, nonché promuovendo e sostenendo programmi di interventi culturali e iniziative di riqualificazione e di educazione permanente;
- b) valorizzare le specificità culturali della città e della tradizione locale, tutelare il patrimonio artistico, monumentale, storico e ambientale della città, promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni e la lingua del popolo veneto;
- c) riconoscere la tutela dell'ambiente valore fondamentale della comunità promuovendo uno sviluppo urbanistico ed un risanamento edilizio coerenti con tale criterio;
- d) partecipare attivamente alla programmazione socio-sanitaria in un sistema integrato di servizi alla persona in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- e) operare per la realizzazione di effettive condizioni di pari opportunità e dignità, favorendo una cultura dell'accoglienza, rimuovendo gli ostacoli di natura sociale, culturale, economica e infrastrutturale, valorizzando e tutelando le specificità e la diversità di tutti i soggetti e tutelare la vita della persona anche attraverso adeguato sostegno alla famiglia;
- f) coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali, in particolare con i comuni contermini, al fine di realizzare la gestione del territorio e dei servizi sovraterritoriali in ambito comprensoriale;
- g) favorire il sistema produttivo locale, il commercio, le attività terziarie e di supporto al turismo, nonché le attività economiche no profit;
- h) perseguire l'obiettivo di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente;
- i) valorizzare tutte le potenzialità espresse dalla cittadinanza sia in forma individuale che associata in una rete di informazione e partecipazione concreta allo sviluppo sociale e culturale della città.

Art. 2

Castelfranco Veneto, la castellana e i comuni vicini, la provincia, la regione

1. Castelfranco Veneto, centro di relazioni culturali economiche e commerciali, punto di intersezione di grandi flussi di traffico, regionali ed extraregionali, assume, per ampie tradizioni storiche, un ruolo di primaria importanza nell'area centrale del Veneto.

2. Il comune assume la programmazione come metodo della propria azione e indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarla; definisce i propri obiettivi mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della provincia; promuove e favorisce la collaborazione con altri comuni, enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

Art. 3

La comunità di Castelfranco Veneto

1. La città di Castelfranco Veneto è costituita dal nucleo storico, così come si è venuto conformando nella sua esistenza e nella sua crescita plurisecolare, dai quartieri e dalle frazioni che, pur conservando una propria specifica identità, sono divenute parti integranti della comunità di Castelfranco per gli stretti vincoli culturali, sociali ed economici che si sono consolidati nel tempo con il nucleo urbano originario.

2. La città di Castelfranco Veneto, che esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della giustizia, della democrazia, della tolleranza e della pace, intende promuovere lo sviluppo culturale e la qualità della vita per i suoi cittadini ed i suoi ospiti, attenta sia ai caratteri specifici della propria identità locale e veneta, sia alla evoluzione della realtà nazionale, europea e internazionale, consapevole delle crescenti interdipendenze che possono influire sulle condizioni di esistenza della comunità locale.

Art. 4

Sede del comune e segni distintivi

1. La sede del comune è fissata nel centro storico cittadino, nel palazzo municipale in via Francesco Maria Preti n. 36.

2. Il comune di Castelfranco Veneto, con risoluzione 5 novembre 1860 di Sua Maestà Imperiale Regia ed Apostolica, è stato elevato al rango di città ed è stato autorizzato a servirsi dello stemma che, riconosciuto successivamente con decreto ministeriale in data 30 agosto 1910, è così composto: scudo rosso, contornato da aurei arabeschi, inquadrato da una croce argentea; nel campo superiore a sinistra ed in quello inferiore a destra il leone d'oro di San Marco; nel campo superiore a destra ed in quello inferiore a sinistra una stella d'oro.

3. Il gonfalone, adottato con deliberazione del consiglio comunale di Castelfranco Veneto n. 45 del 18 aprile 1966, riproduce lo stemma del comune su tela di raso avorio di metri uno per due.

4. Il sigillo, su timbro metallico tondo, riproduce lo stemma del comune.

5. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è stabilito con apposita deliberazione del consiglio comunale.

Art. 5

Circoscrizione territoriale amministrativa comunale

1. I confini che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali.

Art. 6

Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata dal consiglio comunale e dalla giunta comunale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge e dello statuto.

2. I regolamenti, dopo l'adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Dopo l'esecutività o l'approvazione, ove necessaria, sono ripubblicati per quindici giorni all'albo ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 7 **Albo pretorio**

1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Nell'ambito dei quartieri e delle frazioni vengono affissi gli atti e gli avvisi di interesse pubblico, in appositi spazi a ciò destinati.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 **Istituti e iniziative di partecipazione popolare**

1. Al fine di promuovere sviluppare e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e di realizzare sulla stessa il controllo sociale, il comune di Castelfranco Veneto garantisce:

- a) una serie di istituti di partecipazione, sia individuali che collettivi;
- b) la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
- c) la più ampia informazione nonché l'accesso agli atti dell'amministrazione;
- d) il diritto di accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato;
- e) la realizzazione dell'istituto del difensore civico.

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 **Libere forme associative**

1. Il comune favorisce e valorizza la formazione di libere forme associative e di organizzazioni di volontariato e ne riconosce il valore sociale. A tal fine promuove iniziative idonee per l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo ed i settori di attività dello stesso, e ne sostiene le attività ed i programmi mediante la stipula di convenzioni per la relativa attuazione. A tal fine tiene inoltre l'elenco delle libere forme associative.

2. La loro azione è considerata essenziale per la formazione dei cittadini, per la crescita della partecipazione della solidarietà del pluralismo nella comunità.

Art. 10 **Registro comunale delle associazioni e del volontariato**

1. Il comune al fine di realizzare la partecipazione delle associazioni alle forme di consultazione permanenti o straordinarie previste dal presente statuto e di assicurare ad esse l'accesso alle strutture ed ai servizi pubblici nonché la concessione di qualsiasi beneficio erogabile dal comune stesso, istituisce il registro comunale delle associazioni e del volontariato.

2. Il registro comunale delle associazioni e del volontariato è ripartito in sezioni distinte per finalità.

3. L'iscrizione è disposta dal dirigente designato dal sindaco il quale dovrà verificare, annualmente, la persistenza delle condizioni di iscrizione al registro, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 4. La tenuta del registro è curata dal medesimo dirigente.

4. Per l'iscrizione al registro le associazioni e le organizzazioni devono depositare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrato, nonché delle eventuali modifiche, e possedere i seguenti requisiti:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la democraticità della struttura;
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, nei casi espressamente previsti dalla legge;
- e) avere almeno 9 associati;
- f) la pubblicità dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

Art. 11

Concessione di strutture e servizi

1. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il comune deve attenersi. Il consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

2. Per accedere ai contributi ogni associazione e ogni organizzazione dovrà presentare un progetto e rendicontare l'attività svolta.

Art. 12

Ruolo di istituzioni e organismi tradizionali

1. Il comune di Castelfranco Veneto riconosce il ruolo fondamentale che svolgono nella realtà comunale le istituzioni e gli organismi tradizionali, quali i partiti e i movimenti politici, i sindacati, le organizzazioni dei lavoratori, imprenditoriali e professionali, le cooperative, le parrocchie e le altre pubbliche istituzioni religiose, con i quali intende mantenere e rafforzare un dialogo di collaborazione e di confronto vitale per l'equilibrio e il progresso della comunità.

Art. 13

Organismi di partecipazione di frazione e di quartiere

1. Nell'ambito di ogni frazione e quartiere possono essere costituiti organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Essi vengono riconosciuti dall'amministrazione comunale come rappresentativi degli interessi generali della realtà territoriale in cui operano, se rispondono ai seguenti requisiti:

- a) gli stessi indicati ai punti a) b) c) d) f) del comma 4 dell'art. 10 ed avere almeno 30 aderenti;
- b) finalità rispondenti alle esigenze della collettività;
- c) apertura al contributo dei cittadini residenti nella frazione o nel quartiere.

Art. 14 **Consultazioni**

1. L'amministrazione comunale realizza le seguenti consultazioni permanenti:
 - a) Il sindaco convoca in consiglio comunale almeno una volta all'anno i rappresentanti degli enti, delle istituzioni e delle aziende pubbliche, al fine di verificare e coordinare lo sviluppo delle linee programmatiche deliberate dal consiglio comunale e per conoscere le nuove problematiche che si presentano nella vita degli enti stessi.
 - b) Il sindaco promuove, almeno una volta all'anno, incontri con i cittadini nell'ambito di ogni frazione e quartiere. Tali riunioni sono dirette a consultare i cittadini sull'azione politico-amministrativa che il comune sta svolgendo anche in riferimento ai problemi e alle necessità della frazione o del quartiere interessato e a conoscere istanze, suggerimenti e proposte avanzate dalla popolazione o da gruppi e associazioni operanti nel territorio. Dette riunioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato e sono convocate con avvisi pubblici. Delle stesse viene data preventiva comunicazione ai consiglieri comunali.
 - c) Forme permanenti di consultazione nell'ambito di settori specifici possono essere realizzate attraverso la costituzione di consulte o la convocazione di pubbliche conferenze.

Art. 15 **Interrogazioni, proposte e petizioni popolari**

1. I residenti e i domiciliati nel comune hanno la facoltà di presentare al sindaco interrogazioni, proposte e petizioni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il sindaco provvederà ad informare la conferenza dei capigruppo delle proposte e petizioni pervenute.
2. Poiché le interrogazioni, le proposte e le petizioni sono forme di partecipazione popolare e vanno ad influire sulle funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo dell'amministrazione locale o comunque sulla emanazione di uno specifico provvedimento amministrativo, vanno presentate dalle associazioni o da organismi di cui agli articoli 10, 12, 13 oppure da 30 residenti o domiciliati.
3. Tali iniziative popolari devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e vanno presentate per iscritto in carta semplice, regolarmente sottoscritte e indirizzate al sindaco, il quale provvederà a trasmetterle alla giunta o al consiglio secondo le rispettive competenze, inviandone copia anche ai capigruppo.
4. Il sindaco risponde alle interrogazioni, proposte e petizioni esaminate dalla giunta entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Il consiglio esamina quelle di sua competenza nei modi stabiliti nel proprio regolamento entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 16 **Istanze, richieste, domande**

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, richieste e domande sia da parte di singoli che di associazioni.

2. Esse sono dirette a promuovere l'inizio di un procedimento amministrativo o a sollecitare l'intervento dell'amministrazione locale e anche se sono avanzate da singoli cittadini, devono avere un contenuto che riguardi interessi collettivi.

3. Le istanze, richieste, domande devono riguardare materie di competenza locale e, sottoscritte, vanno indirizzate al sindaco.

4. Ad esse sarà data risposta scritta a cura dell'ufficio competente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 17 **Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo può essere promosso dal consiglio comunale o dalla richiesta sottoscritta da 1.000 residenti con età superiore ai 18 anni e iscritti all'anagrafe da almeno tre mesi al momento del deposito presso la segreteria generale del comune della proposta referendaria. Al fine di raccogliere le firme necessarie i promotori, in numero non inferiore a cinque tra i quali sarà indicato il presentatore ufficiale della proposta, devono presentarsi alla segreteria generale del comune e depositare la proposta referendaria; del deposito si dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia ai promotori. La commissione dei garanti del referendum entro 20 giorni dal deposito della proposta decide sull'ammissibilità del quesito. Il termine per la raccolta delle firme è di giorni novanta dalla data della decisione sull'ammissibilità.

Le firme dei sottoscrittori vanno autenticate da un notaio, dal segretario generale del comune o da funzionari comunali delegati dal segretario e appartenenti alla segreteria generale, o da un assessore comunale o dal presidente del consiglio comunale.

2. La proposta di referendum, corredata dalle firme dei sottoscrittori, è presentata al sindaco che entro 5 giorni dalla ricezione la affida alla commissione dei garanti dei referendum che esprime il parere sulla regolarità delle firme raccolte entro 20 giorni. La commissione dei garanti dei referendum è composta da cinque membri nominati dal consiglio comunale, all'inizio di ogni periodo amministrativo, tra cittadini del comune in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale. Ai lavori della commissione ha diritto di partecipare il presentatore ufficiale della proposta.

3. Il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

4. Il referendum, qualora nulla osti, avrà luogo entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione d'indizione.

5. Hanno diritto di voto i residenti di età superiore agli anni 18.

6. Sono esclusi dal referendum i tributi locali, le tariffe, il bilancio, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi dello stesso e i piani di coordinamento territoriale nonché le materie che esulano dalla competenza locale o che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

7. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. All'onere finanziario per le operazioni di voto l'amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

9. Le norme per lo svolgimento del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 18
Effetti del referendum consultivo

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il sindaco informa il consiglio comunale del risultato del referendum.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale.

Art. 19
Altre forme di consultazione

1. La giunta comunale ed il consiglio comunale, su proposta della conferenza dei capigruppo, possono utilizzare altre forme di consultazione della popolazione, o di parte di essa, quali:

- a) l'audizione di soggetti qualificati;
- b) il questionario;
- c) il sondaggio di opinione.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disposta dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da quelle previste dal presente statuto e da quelle disposte dall'apposito regolamento.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che sia iniziato d'ufficio.

3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 21
Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi del comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

2. La giunta comunale, su proposta del segretario generale, determina l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi debbono assicurare la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo. Debbono altresì stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 22

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente di enti e di aziende, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione nonché lo statuto ed i regolamenti comunali e le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.

3. E' istituito a fini di trasparenza e pubblicità l'albo dei fornitori e dei progettisti, le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal regolamento.

Art. 23

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e delle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. Il regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva della unità organizzativa competente ad esternalarli;

- c) detta le misure organizzative idonee a garantire le effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la regolamentazione del funzionamento dell'apposito ufficio di cui al precedente art. 22.

Art. 24 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO IV - INFORMAZIONE

Art. 25 **Diritto di informazione**

1. Riconoscendo che alla base di tutto il procedimento di partecipazione sta l'informazione la più ampia completa e tempestiva possibile, il comune di Castelfranco Veneto assicura questo diritto del cittadino singolo e associato, attraverso:
 - a) il decentramento di spazi di informazione nei vari ambiti territoriali, anche mediante l'installazione di terminali informatizzati;
 - b) l'istituzione di appositi uffici informazioni decentrati nei vari ambiti territoriali collegati all'ufficio centrale tramite rete telematica, aperti a giorni ed orari prestabiliti, con l'individuazione di un responsabile;
 - c) la convenzione con emittente radio-televisiva per la trasmissione in diretta delle sedute del consiglio comunale;
 - d) altri strumenti e modalità di attuazione che saranno oggetto dello specifico regolamento.

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 26 **Istituzione**

1. Per la difesa dei diritti e degli interessi del cittadino, per il miglioramento dell'azione amministrativa del comune e della sua efficacia, è istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Al difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e, pertanto, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali.

Art. 27 **Attribuzioni**

1. Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o di propria iniziativa qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni, il regolare svolgimento delle azioni e delle pratiche amministrative presso

l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e simili, nonché presso gli enti e le aziende dipendenti.

2. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

3. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa con carattere d'urgenza dal consiglio comunale.

4. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al consiglio comunale. In ogni caso è tenuto alla denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Il difensore civico esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

Art. 28 Nomina

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio comunale ed a scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta. I cittadini singoli e le associazioni e gli organismi di cui agli articoli 10, 12 e 13 del presente statuto possono indicare al consiglio comunale nominativi per l'elezione del difensore civico.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, hanno competenza giuridica ed amministrativa, comprovata da titolo di studio o da professionalità acquisita.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione, se svolti nel territorio del comune.

L'ufficio del difensore civico è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, del consiglio regionale, provinciale e comunale, di consigli di amministrazione di consorzi cui partecipa il comune, di amministratori di imprese o enti pubblici vincolati al comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presti abitualmente la sua opera al comune, nonché ai ministri di culto.

Art. 29 Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei componenti del consiglio.

Art. 30

Mezzi e indennità di funzione

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, la quale garantisce strumenti e mezzi finanziari per il buon funzionamento dell'ufficio.

2. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione stabilita dal consiglio comunale in misura non inferiore al 50% dell'indennità di carica prevista per il sindaco, e l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura prevista per i consiglieri comunali.

Art. 31

Difensore civico pluricomunale

1. Il comune di Castelfranco Veneto, d'intesa con altri comuni, può promuovere l'istituzione di un difensore civico pluricomunale. In tal caso il comune non procede alla nomina del difensore civico comunale.

2. I rapporti tra i comuni vengono definiti con apposita convenzione, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti articoli del presente capo.

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 32

Organi del comune

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 33

Ruolo del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che svolge, con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, un ruolo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Pertanto il consiglio comunale:

a) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

b) verifica l'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi proposti, attraverso le periodiche informazioni e relazioni previste dal presente statuto.

3. Il consiglio comunale esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 34

Elezione e durata del consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale rimane altresì in carica per gli atti urgenti ed improrogabili e fino alla elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

Art. 35

Responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del comune e delle istituzioni si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 36

Diritti poteri e doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno nelle forme previste dal regolamento. Il sindaco o gli

assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri.

3. Se lo chieda un quinto dei consiglieri, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

4. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ed a presentare annualmente, secondo le modalità stabilite nel regolamento, la propria situazione patrimoniale.

Art. 37

Competenze del consiglio comunale

1. Le competenze del consiglio comunale sono determinate dalla legge e in particolare dall'articolo 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle stesse vanno aggiunte le seguenti materie:

- a) l'elezione del difensore civico, l'adozione del relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio, la dotazione organica necessaria e la discussione delle relazioni dallo stesso presentate;
- b) la nomina dei componenti della commissione di garanti per l'esame delle condizioni di ammissibilità del referendum consultivo;
- c) la nomina delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali e delle commissioni consiliari speciali;
- d) l'adozione dei vari regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- e) esaminare le relazioni sullo stato degli uffici e dei servizi presentate dalla conferenza dei dirigenti.

Art. 38

Presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dai componenti il consiglio comunale a scrutinio segreto. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti del consiglio comunale. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta dopo due votazioni, è eletto colui che, in successiva votazione, ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale esercita una funzione di garanzia per tutti i gruppi consiliari, mettendo in atto ogni azione tendente a favorire la libera espressione dei gruppi medesimi e curando, in particolare, l'informazione ai cittadini circa il funzionamento del consiglio stesso e delle commissioni consiliari in esso costituite ed operanti.

3. Al presidente del consiglio spetta:

- a) convocare il consiglio comunale su propria iniziativa, su richiesta del sindaco con ordine del giorno dallo stesso indicato, e nei casi previsti dalla legge;
- b) presiedere e dirigere le sedute consiliari secondo le norme stabilite dal regolamento del consiglio comunale;
- c) esercitare i poteri previsti dal regolamento;
- d) proporre al sindaco argomenti da inserire all'ordine del giorno e convocazioni su temi di particolare rilevanza;
- e) coordinare i lavori delle commissioni consiliari.

4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del consiglio comunale sono svolte dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato nei modi previsti dalla legge. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'età.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'amministrazione comunale successivo all'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Art. 39

Prima seduta del consiglio comunale

1. Il sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea ed è riservata a:

- a) giuramento del sindaco;
- b) convalida dei consiglieri comunali eletti;
- c) comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;
- d) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del sindaco;
- e) discussione ed approvazione da parte del consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente dalla legge e dai regolamenti.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 40

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale è materia delle norme del relativo regolamento, il quale dovrà rispondere principalmente ai seguenti indirizzi:

- a) efficienza di funzionamento del consiglio e quindi rapidità e completezza della sintesi, trasparenza, efficacia degli atti e ricerca delle fonti informative;
- b) sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni che esprimono interessi della comunità;
- c) attuazione di tutte le iniziative necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della comunità: in particolare il consiglio provvederà all'esercizio dell'informazione preventiva e successiva sulle date e sugli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale e delle commissioni in esso operanti.

2. Le modalità di controllo delle deliberazioni sono previste dalla legge.

Art. 41
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e nominano il proprio capogruppo, dandone comunicazione al segretario generale del comune. Nelle more della nomina, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

2. Al fine di realizzare un più efficace coordinamento dei lavori del consiglio è costituita la conferenza dei capigruppo, formata dai capigruppo consiliari e dal presidente del consiglio comunale che la convoca e la presiede. Ad essa può sempre partecipare il sindaco che a tal fine viene invitato. Il funzionamento e le attribuzioni della conferenza sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 42
Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, su designazione dei capigruppo consiliari.

2. Le commissioni nominate con deliberazione consiliare possono essere permanenti o temporanee e la deliberazione istitutiva disciplinerà la composizione, gli ambiti di competenza, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 43
Commissioni comunali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta. Esse saranno composte anche da cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, nominati dal consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari e delle associazioni e organismi di cui agli articoli 10, 12 e 13 del presente statuto.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di dette commissioni sono stabilite nella deliberazione istitutiva delle stesse.

Art. 44
Commissione pari opportunità

1. Il comune, al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione comunale per le pari opportunità.-

2. La commissione è nominata dal sindaco ed è composta, oltre che dalle elette nel consiglio, da almeno tre esperte di accertata competenza e/o esperienza su proposta delle associazioni di categoria e del mondo della cooperazione e del volontariato.-

3. La commissione formula al consiglio comunale proposte ed osservazioni su materie che hanno attinenza con la condizione femminile e le politiche di pari opportunità.-

4. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione su atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni ed interventi volti a realizzare le pari opportunità.

Art. 45

Commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio comunale può istituire, di volta in volta, nel suo seno, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto dei consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del comune.

3. Le deliberazioni consiliari che istituiscono e nominano le commissioni di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono anche la composizione delle commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale, poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Art. 46

Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra un minimo di sei ed un massimo entro i limiti previsti dalla legge nazionale.

2. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e di iniziativa ma senza diritto di voto.

3. Gli assessori sono tenuti agli stessi obblighi dei consiglieri comunali per quanto concerne la pubblicità del proprio stato patrimoniale.

Art. 47

Nomina della giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo nominato assessore.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 48

Competenze della giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 49

Funzionamento della giunta comunale

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. La giunta comunale può richiedere la presenza alle proprie sedute, senza diritto di voto, del direttore generale, ove nominato, dei dirigenti e dei revisori dei conti. Su specifici argomenti possono essere invitati altri soggetti ed esperti.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati nel numero fissato dall'art. 46.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del settore finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il segretario generale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal segretario generale stesso.

Art. 50

Anzianità degli assessori

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nelle comunicazioni del sindaco al consiglio.
2. All'assessore anziano, in assenza del vice sindaco od in sua assenza, spetta surrogare il sindaco assente od impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale del Governo.

Art. 51

Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
3. Il sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando viene meno il rapporto fiduciario.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco, che deve darne comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO III - SINDACO

Art. 52 Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

Art. 53 Competenze del sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune ed espleta i compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
2. Il sindaco promuove il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio anche al fine di realizzare gli indirizzi approvati dal consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del comune e all'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed esercita i poteri indicati dall'art. 36 della stessa legge.
4. Il sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.
5. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare pericoli e minacce che possano incidere sull'incolumità dei cittadini.
6. Il sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

Art. 54 Vice sindaco e deleghe agli assessori

1. Il sindaco, tra i componenti della giunta comunale, nomina il vice sindaco, per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
3. Il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli assessori, nell'ambito della collegialità della giunta, i poteri di indirizzo e di controllo nell'area di propria pertinenza, essendo la gestione attribuita ai dirigenti.

4. Il sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta valida.

Art. 55 **Dimissioni del sindaco**

1. Le dimissioni del sindaco determinano lo scioglimento del consiglio comunale, devono essere presentate al consiglio comunale, diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione se entro tale termine, con provvedimento scritto notificato al presidente del consiglio, le dimissioni non vengono ritirate.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il segretario comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

CAPO IV - MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 56 **Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione di un assessore**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI

Art. 57 **Principi generali**

1. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del comune, determinato nell'ambito della legge, si ispira al miglioramento continuo del funzionamento e della qualità dei servizi erogati uniformandosi ai criteri di autonomia, di efficienza, di efficacia, di produttività, di funzionalità, di buon andamento, di trasparenza, di professionalità e di responsabilità di risultato.

2. I criteri ed i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella gestionale.

3. Il comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività dei dipendenti e favorisce la mobilità.

4. Il comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale e, a tal fine, anche in collaborazione con enti, istituti ed aziende specializzate, promuove ed attua programmi di

formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale, nonché interventi a tutela dei rischi professionali relativi agli incarichi attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi o degli uffici.

5. Il comune si dota del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 58
Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 59
Dirigenza

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la sfera di autonomia dei dirigenti nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 60
Incarichi dirigenziali e ad alta
specializzazione

1. Gli incarichi dirigenziali, di responsabile dei servizi o degli uffici e quelli per la copertura di posti che richiedono alta specializzazione possono essere attribuiti anche a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti mediante contratto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 61
Funzione dei dirigenti

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Ai dirigenti, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, spetta:

- a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;
- b) la direzione ed il coordinamento del personale assegnato alle strutture organizzative di competenza e gli interventi organizzativi ritenuti necessari nell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle direttive formulate dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, ove nominato;
- c) l'organizzazione e l'attuazione dei programmi, progetti e piani di pertinenza utilizzando le risorse finanziarie assegnate, il personale previsto dalla dotazione organica ed i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) la verifica periodica dei carichi di lavoro e dei processi di lavoro, della produttività delle strutture organizzative cui sono preposti;
- e) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale dipendente nel rispetto dei contratti collettivi di comparto;

- f) l'attuazione, secondo competenza, delle disposizioni contenute nel regolamento comunale sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi, alle informazioni, ai documenti amministrativi;
- g) la formulazione di proposte in ordine all'adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione dell'ente;
- h) l'emissione delle ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari;
- i) l'emissione dei provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- l) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili del raggiungimento dei risultati attesi da perseguire attraverso la corretta ed efficiente gestione della struttura cui sono preposti nonché dell'esecuzione di tutti gli atti ad essi attribuiti, dell'attuazione delle scelte organizzative e gestionali e dell'esecuzione dei programmi e dei piani di competenza.

4. In caso di inerzia interviene, anche con potere sostitutivo, il segretario generale o, qualora nominato, il direttore generale.

5. Il segretario generale, o, qualora nominato, il direttore generale, decide sui ricorsi contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

Art. 62 **Verifica dei risultati**

1. Lo svolgimento dell'attività gestionale, la realizzazione dei programmi e dei progetti, la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa sono verificate dal servizio di controllo di gestione, o dal nucleo di valutazione, secondo i parametri annuali di riferimento stabiliti dall'amministrazione comunale.

2. I dirigenti, con il supporto del servizio di controllo di gestione, forniscono al sindaco e alla giunta comunale periodici consuntivi delle attività svolte secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'attività dei dirigenti è valutata sulla base della complessità organizzativa delle funzioni, delle responsabilità gestionali interne ed esterne e del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di prestazione.

4. La valutazione dei dirigenti e le conseguenti determinazioni sulla base dei dati resi disponibili dal servizio di controllo di gestione, sono attribuite al nucleo di valutazione, ove istituito, o al sindaco, in qualità di responsabile dell'amministrazione del comune, sentito il segretario generale e il direttore generale, ove nominato.

Art. 63 **Segretario generale**

1. Oltre ad esercitare le attribuzioni disciplinate dalla legge, dallo statuto o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il segretario generale:

- a) presiede le commissioni concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali, su incarico del sindaco;

- b) indice e presiede la conferenza dei dirigenti, qualora non sia nominato il direttore generale, al fine dell'esame generale dei problemi organizzativi del comune e della funzionalità degli uffici e dei servizi;
- c) riceve le designazioni dei capigruppo e le richieste di trasmissione al comitato di controllo delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.

Art. 64
Vice segretario generale

- 1. Il comune ha un vice segretario generale, nominato dal sindaco tra i dirigenti di ruolo appartenenti all'area amministrativa.

Art. 65
Direttore generale

- 1. Il sindaco può nominare, secondo le modalità previste dalla legge ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un direttore generale per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.
- 2. Il direttore generale svolge le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO V
CONTROLLO FINANZIARIO ED ECONOMICO

Art. 66
Risorse economiche e finanziarie

- 1. Le risorse economiche e finanziarie del comune sono costituite da:

I - Entrate di cassa:

- a) Tributi propri;
- b) addizionali e compartecipazioni a tributi applicati da altri enti;
- c) trasferimento dello Stato, della regione e di altri enti pubblici;
- d) proventi dei servizi comunali;
- e) rendita del patrimonio comunale in genere;
- f) trasferimenti da imprese e privati in genere;
- g) ricavi da alienazione di beni patrimoniali;
- h) ricavi di mutui passivi;
- i) eventuali entrate straordinarie e emissione di BOC.

II - Patrimonio:

- a) Valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile.

- 2. Il comune utilizza tutte le risorse, sia proprie che trasferite, per il raggiungimento dei fini indicati all'art. 1.

- 3. Agli stessi scopi è finalizzato il miglioramento del patrimonio comunale derivante dalla gestione.

- 4. Tutti i beni comunali sono, di regola, dati in affitto o locazione. I regolamenti approvati dal consiglio comunale su proposta della giunta disciplinano le eventuali agevolazioni per la fruizione non onerosa del patrimonio comunale.

Art. 67
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione deve fornire al sindaco, alla giunta, al segretario generale, al direttore generale ove nominato, ed ai dirigenti gli elementi per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi. Esso viene attuato con una metodologia che, individuando gli obiettivi ed i soggetti responsabili, consenta di valutarne il grado di realizzazione ed i risultati quantitativi e qualitativi.
2. Il sindaco assegna l'incarico di responsabile del controllo di gestione tra i dirigenti provvedendo altresì all'assegnazione del personale di supporto e delle risorse idonee.

Art. 68
Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, disciplinato e svolto secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 69
Conferenza dei dirigenti

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, con le seguenti attribuzioni: esaminare collegialmente i problemi organizzativi, formulare proposte alla giunta comunale e presentare al consiglio comunale relazioni sullo stato degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI - CONTROLLO INTERNO

Art. 70
Programmazione, bilanci e contabilità

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarla. Essa viene definita nei documenti contabili previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. I bilanci sono approvati dal consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, entro il termine fissato dalla legge.

Art. 71
Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio, la giunta propone al consiglio il programma dei lavori pubblici e degli investimenti riferito al bilancio pluriennale.
2. Il programma comprende i lavori da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi di copertura. I lavori pubblici sono elencati per settore, con specificazione delle priorità di intervento, del piano finanziario complessivo e per settori e dei tempi di attuazione degli interventi.
3. Il programma è redatto in conformità agli strumenti urbanistici del comune.

Art. 72
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale nomina, con la modalità e nei termini di legge, il collegio dei revisori dei conti.
2. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo e con gli altri organi elettivi e burocratici del comune. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
3. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno accesso agli atti ed ai documenti del comune per il tramite del segretario generale e dei dirigenti. Essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, mantenendo il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio non connesse alla funzione di vigilanza. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
4. Le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e di collaborazione del collegio dei revisori dei conti sono fissate dal regolamento di contabilità.
5. I rapporti con i singoli professionisti ed i compensi loro spettanti per l'esercizio delle suddette funzioni sono regolati da una convenzione.

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 73
Servizi pubblici

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici assegnati in via esclusiva dalla legge, nonché di quelli che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La gestione dei servizi avverrà nelle forme di legge, determinando di volta in volta la forma più idonea ad assicurare la migliore efficienza e qualità del servizio, ricercando la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per i servizi di rilevanza sociale e culturale attraverso convenzioni e la collaborazione di terzi, per i servizi a contenuto imprenditoriale, attraverso la eventuale costituzione di società di capitali.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, e motivata in relazione al tipo di servizio assunto, al modello di gestione che il comune intende adottare per l'erogazione del servizio e alle caratteristiche proprie dell'area operativa di esecuzione dei servizi.
4. Con atti di organizzazione degli organi competenti fissano gli orari per la più utile fruizione dei servizi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 74
**Principi che regolano la costituzione
e il funzionamento dei vari enti**

1. Il consiglio comunale stabilisce la gestione dei servizi mediante una istituzione e la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società.
2. Le suddette forme di gestione sono regolate da uno statuto che viene deliberato contestualmente dal consiglio su proposta della giunta.
3. Lo statuto regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, i loro organi nonché la composizione e il sistema di elezione, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
4. I rappresentanti del comune eletti negli enti di cui al primo comma, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa acquisita per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Tali requisiti devono risultare documentati in un curriculum al momento della presentazione della candidatura al consiglio comunale.
5. Periodicamente il consiglio comunale verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali in rapporto alle finalità e alle caratteristiche del modello scelto. Annualmente, il consiglio comunale deve essere informato della corrispondenza dell'azione agli indirizzi dati attraverso le relazioni degli organi competenti statutariamente presso ogni ente e degli organi di revisione, nonché la consultazione annuale prevista dall'art. 14.

Art. 75 Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale o di una società.
2. Il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 76 Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata.

Art. 77 **Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione, organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente dell'istituzione è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno entro 15 giorni dalla nomina, tra i cittadini residenti nel comune che abbiano i requisiti previsti al comma 5 del presente articolo e non siano consiglieri comunali o revisori dei conti o membri di consigli di amministrazione di altri enti pubblici.
4. Il consiglio d'amministrazione è composto da 5 membri; la sua durata, le caratteristiche dei candidati, il rapporto di lavoro del direttore, la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ed ogni altra norma principale per corretta funzionalità dell'ente sono fissate dallo statuto.
5. Il sindaco nomina e può revocare i componenti del consiglio di amministrazione. Alla nomina concorrono candidati in possesso di qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'istituzione. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, i revisori dei conti o i membri di consigli di amministrazione di altri enti pubblici.
6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della nomina.
7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e gli stessi criteri seguiti per la nomina.
8. Dopo la scadenza del triennio il consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo consiglio d'amministrazione.

Art. 78 **Funzionamento della istituzione**

1. Il consiglio comunale con la deliberazione di costituzione dell'istituzione adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi;
 - e) determina le indennità spettanti al presidente e ai membri del consiglio d'amministrazione.
2. Il consiglio comunale delibera su proposta della giunta sulle finalità e gli indirizzi della istituzione, ai quali il consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui alla elencazione dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- b) verificare i risultati della gestione sulla base di apposita relazione annuale trasmessa dal consiglio d'amministrazione;
 - c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, salvo quanto statuito dalla lettera c) del precedente comma.
5. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione.

Art. 79 **Aziende speciali**

1. La gestione di uno o più servizi pubblici comunali che abbiano consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri; la sua durata, le caratteristiche dei candidati, il rapporto di lavoro del direttore, la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ed ogni altra norma principale per corretta funzionalità dell'ente sono fissate dallo statuto.
5. Il sindaco nomina e può revocare i componenti del consiglio di amministrazione. Alla nomina concorrono candidati in possesso di qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda speciale. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, i revisori dei conti o i membri di consigli di amministrazione di altri enti pubblici.
6. La carica di amministratore di azienda speciale è incompatibile con quella di consigliere comunale, di revisore dei conti o di rappresentante dell'amministrazione comunale in fondazioni, consorzi, aziende, società e enti comunque dipendenti.
7. L'assunzione del direttore può avvenire con contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di legge.
8. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, preceduti da una relazione del presidente del consiglio d'amministrazione, sono approvati dal consiglio comunale che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
9. L'ordinamento e il funzionamento della azienda speciale nonché l'organo di revisione e le forme autonome di verifica della gestione sono disciplinati dal proprio specifico statuto e dai regolamenti.
10. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla giunta che provvede a riferire alle eventuali commissioni consiliari competenti affinché queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale.

Art. 80 **Società per azioni**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali, anche a carattere polifunzionale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano economico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale, ove prevista, è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle quote al comune di Castelfranco Veneto o ad altri enti pubblici locali operanti nel territorio comunale e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

Art. 80-bis Incompatibilità e ineleggibilità

Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso società di capitali nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale.

Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono, altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o all'attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e istituzioni nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con interessi primari della collettività locale.

Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi o le funzioni conferite al sindaco o al consigliere comunale presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale.

Gli incarichi e le funzioni conferite a consiglieri in ragione del loro mandato, come da precedenti commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

La carica di assessore non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni o con l'attribuzione di incarichi presso società, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni in genere ai quali partecipi il Comune.

Dall'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo sono abrogate le norme statutarie e regolamentari incompatibili con le stesse.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 81 Collaborazione con regione, provincia e altri comuni nell'azione di programmazione

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.

3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse e dare risposte più adeguate alle esigenze di vita e di sviluppo della propria comunità.

Art. 82

Cooperazione nella realizzazione degli interventi e nella gestione dei servizi

1. Il comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.

Art. 83

Forme concrete di cooperazione con altri enti

1. Qualora il comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può costituire con altri enti consorzi pubblici ed utilizzare le nuove forme che la legge 8 giugno 1990, n. 142 propone e precisamente:

- a) le convenzioni con altri comuni e con la provincia;
- b) gli accordi di programma.

2. La definizione da parte del sindaco delle intese con gli altri enti per la realizzazione di consorzi, convenzioni e accordi di programma, deve essere sempre preceduta dalla approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, al quale comunque spettano le decisioni finali in merito alle forme di cooperazione sopraindicate.

Art. 84

Accordi di programma

1. Per provvedere alla attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco, previa approvazione dell'intesa da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, in relazione all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare ed interviene alla stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 anche su proposta della commissione comunale per lo statuto ed i regolamenti che verrà istituita e nominata dal consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 86

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

3. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed il presente statuto.

Art. 87

Referendum consultivo

1. Nei referendum che dovessero svolgersi prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 9 dell'articolo 17, avranno diritto al voto solo gli iscritti nelle liste elettorali del comune e per la costituzione dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto si applicheranno le norme della legge 25.5.1970, n. 352.